

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il giorno 31.5.1971 presso la sede della Zincopol S.p.A. di San Felice s/p,

f r a

la Ditta Zincopol di S. Felice s/p rappresentata dal Sig. Chelli Cav. Loris,

e

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

FIOM - CGIL rappresentata dal Sig. Pivanti Gabriele, assistito dal Sig. Morassi Mario;

FIM - CISL rappresentata dal Sig. Diegoli Ildebrando, assistito dal Sig. Baraldi Rino;

I rappresentanti Sindacali Aziendali, Sigg. Ferrioli Franco e Benatti Alfredo,

SI E' CONVENUTO

di rinnovare il precedente Accordo Integrativo Aziendale del 29/1/1969, come segue:

1° - ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 29.1.1969

Il trattamento di cui il presente accordo, integra quanto previsto dal precedente Accordo integrativo aziendale, e comunicazione del 16/6/1969.

2° - PREMIO DI PRODUZIONE

L'Azienda corrisponderà a tutti gli operai, apprendisti, intermedi e impiegati, un aumento del premio di produzione nella misura di L. 50, su tutti gli istituti contrattuali e di legge, con le seguenti modalità:

L. 30 (trenta) a partire dal 1.6.71

L. 20 (venti) a partire dal 1.6.72.

3° - QUALIFICHE

A) a decorrere dal 1.6.71 si conviene di eliminare la 4^a e 5^a categoria.

B) sempre a far data 1.6.71, tutti i lavoratori che si trovano nella 3^a categoria, vengono inquadrati nella 2^a categoria.

C) La 3^a categoria si conviene di applicarla solo come categoria di assunzione, per un periodo massimo di anni 2;

4° - PUNTATORI

A tutti i puntatori, tenuto conto della particolarità di lavoro, oltre a quanto previsto nel punto 2, del presente Accordo, l'azienda corrisponderà a partire dal 1.6.71, L. 45 (quarantacinque) comprensive delle 20 (venti) già corrisposte in precedenza a tale titolo.

5° - AMBIENTE DI LAVORO

Si conviene al rispetto ed alla applicazione alla lettera di quanto previsto nell'Art. 9 della legge del 20 Maggio 1970, n° 300.

6° - Il presente accordo decorre dal 1° Giugno 1971, ed avrà la durata di anni 1, (uno).

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono le firme)/